

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

25° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MAGGIO 1989

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (1578)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3
BUBBICO, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	2, 3
BENASSI (PCI)	2, 3
GIACCHÈ (PCI)	2
IANNI (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	3
POLI (DC)	2

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (1578)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata».

4^a COMMISSIONE

25° RESOCONTO STEN (3 maggio 1989)

Riprendiamo l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.

Nella scorsa seduta il senatore Boldrini aveva chiesto una breve pausa per svolgere un approfondimento in materia.

La Commissione decise in questo senso ed è per questo che abbiamo aggiornato i nostri lavori sino ad oggi.

Ricordo che il senatore Ianni ha già svolto la sua relazione e che nella scorsa seduta è stata aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare il senatore Giacchè. Ne ha facoltà.

GIACCHÈ. Signor Presidente, vorrei chiedere solamente una cosa. Il limite degli 800 chilometri, di cui all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame, esiste, ma in una percentuale alquanto limitata. La distinzione introdotta in questa normativa concerne il limite di distanza che va dai 300 fino agli 800 chilometri tra la località in cui risiede e la sede di servizio del militare di leva, oltre quella concernente dalle otto alle sedici ore di viaggio. Ovviamente, a me pare che la durata di viaggio vada intesa con riferimento al trasporto ferroviario, perchè se si prendesse in considerazione il trasporto aereo tale limite sarebbe eccessivo.

POLI. Anche il trasporto su nave, perchè, ad esempio, vi è un grande spostamento di militari siciliani verso le regioni di Nord-Est.

GIACCHÈ. Io volevo sapere se tali limiti sono stati calcolati con precisione e cioè quali sarebbero le parti d'Italia - prendendo ad esempio le regioni di Nord-Est - che beneficerebbero di questo vantaggio posto a favore di chi deve percorrere oltre 800 chilometri. Dico queste cose perchè mi chiedo se non sarebbe il caso di portare il limite a 700 chilometri.

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Perchè?

GIACCHÈ. Perchè il Ministro a suo tempo ha declamato fin troppo la tesi che i militari che risiedono oltre i 300 chilometri dalla sede di servizio si aggirano intorno al 25 per cento, per cui il restante 75 per cento rientra nei 300 chilometri.

Abbassando il limite potremmo pertanto venire incontro alle esigenze della maggior parte dei giovani di leva.

È per questo che domando se si può abbassare il limite a 700 chilometri.

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Senatore Giacchè, io penso che sia stata svolta un'indagine e che non è un caso se è stato posto il limite degli 800 chilometri. Attualmente non ho elementi sufficienti per dimostrarlo in questa sede.

GIACCHÈ. Ad esempio, quanti chilometri dista Belluno da Roma?

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sicuramente oltre i 700.

GIACCHÈ. Questo vuol dire che con il limite di 800 chilometri beneficerebbero di una licenza maggiore i militari di leva che risiedono da Napoli in giù.

BENASSI. Comunque, oggi come oggi, anche con i moderni trasporti ci vuole parecchio tempo per giungere a destinazione; basti pensare che quando noi parlamentari dobbiamo raggiungere Roma a volte il treno accumula anche tre-quattro ore di ritardo.

Comunque, volevo svolgere una riflessione sull'articolo 2 del provvedimento al nostro esame, e principalmente sulla candidatura alle elezioni politiche dei militari di leva. Io comprendo bene i problemi che sono sorti a tal riguardo per quanto concerne le elezioni amministrative e locali, però, la scelta delle candidature alle elezioni politiche a me pare che avvenga con una maggiore selezione, e non si presti a certi episodi che abbiamo vissuto fino ad oggi in altri tipi di elezioni. Quindi, si poteva riflettere maggiormente se non era il caso di togliere dall'articolo 2 la menzione delle elezioni politiche.

Comunque, il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge anche se dovesse essere mantenuto il testo originario proposto dal Governo.

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. C'è da considerare che per le elezioni europee vi sono 56 liste.

BENASSI. La selezione delle candidature, sia nelle elezioni europee che nelle elezioni politiche nazionali, è più accentuata, mentre nelle elezioni amministrative e locali a volte si può formare una lista tra amici, e quindi estemporanea, ma in quest'ultimo caso il periodo trascorso in licenza speciale per svolgere la campagna elettorale dal personale di leva candidato non sarebbe computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Ci è stato riferito che questo fenomeno, che io credevo non investisse le elezioni politiche - e a mio avviso non dovrebbe investire neanche le elezioni provinciali, perchè lì vi è un'elezione uninominale - si riferiva soltanto al Sud del nostro paese.

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono sorti addirittura interi partiti a questo fine.

IANNI, *relatore alla Commissione*. Faccio presente l'esigenza di una modifica lessicale all'articolo 2. Anzichè «dal personale di leva candidato» sarebbe meglio usare l'espressione «dai militari di leva candidati».

PRESIDENTE. Mi sembra giusto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

«3. Per i militari di leva residenti in località distanti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e sino a 16 ore, il limite massimo previsto per le licenze brevi dalla normativa

vigente è elevato a venti giorni; oltre i suddetti termini il limite massimo è elevato a venticinque giorni».

È approvato.

Art. 2.

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è inserito il seguente:

«10-bis. Non è altresì computabile, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva, il periodo trascorso in licenza speciale per campagna elettorale dai militari dal personale di leva candidato ad elezioni politiche e amministrative».

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento volto a sostituire le parole: «dal personale di leva candidato» con le altre: «dai militari di leva candidati».

BUBBICO, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO